

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 25/05/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/05/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30/11/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocazione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni e oneri assicurativi non maturati per la somma complessiva di € 1.813,00;
- il rimborso delle spese per l'assistenza tecnica, quantificate in € 250,00.

Costituitosi, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- l'avvenuto rimborso delle commissioni di cui alla lettera b) del contratto (relative alla gestione del finanziamento), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*;
- la natura *up front* delle commissioni di cui alla lettera a) del contratto (relative al perfezionamento del credito);
- la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario del credito (lettera c del contratto), remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; richiama sul punto, anche la "legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell'operazione" contenuta nell'Allegato al modulo SECCI – parte integrante del fascicolo contrattuale – che fornisce la definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita del prodotto, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB;
- quanto alla c.d. Sentenza Lexitor, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; nell'eventualità del riconoscimento della diretta

applicazione della sentenza, ritiene iniqua e contraria alla certezza del diritto la retrocessione di tutti i costi contrattualmente previsti senza distinzioni; che la sentenza *Lexitor* concerne, comunque, i soli costi che il finanziatore determina unilateralmente e non anche quelli che il medesimo subisce per effetto di imposizione da parte di terzi (ad esempio le imposte) o di sua contrattazione con terzi (commissioni di intermediazione), fatturate da un soggetto terzo e dal finanziatore semplicemente riaddebitate al cliente;

- di aver già provveduto a rimborsare in sede di conteggio estintivo gli oneri assicurativi non goduti per conto delle Compagnie assicurative, secondo gli importi dalle stesse comunicati; in particolare per il premio vita e impiego, l'importo riconosciuto è stato quantificato, rispettivamente, secondo il criterio *pro rata temporis* e conformemente a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
- l'infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza tecnica, comunque non provate.

Pertanto, chiede al Collegio di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande formulate.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*.
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l'opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente*

recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*
- *Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto ed alla documentazione in atti, il Collegio - in linea con il richiamato orientamento - ritiene che abbiano natura *recurring* e che, pertanto, siano rimborsabili per la quota non maturata in base al criterio del *pro rata temporis*, le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento (lettera B del modulo SECCI), in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito (quali l'incasso delle rate). Nella specie, però, l'intermediario ha già provveduto al rimborso di questi costi commissionali in sede di conteggio estintivo, applicando il criterio proporzionale lineare espressamente previsto in contratto. Nulla residua pertanto in favore della cliente per questa voce di costo.

Quanto alle commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento (lettera A del modulo SECCI), il Collegio ritiene che abbiano natura *up-front*, in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti. Natura parimenti *up-front* deve riconoscersi alle provvigioni previste per l'intermediario del credito (lett. C del modulo SECCI), in quanto secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, tali commissioni vanno qualificate come *up front*, indipendentemente dal soggetto intervenuto (nella specie sia un agente in attività finanziaria che un intermediario ex art. 106 TUB), quando, come nella vicenda in oggetto, la parte resistente abbia prodotto l'allegato al SECCI che descrive puntualmente l'attività svolta dall'intermediario, delimitandola alla fase precedente al perfezionamento del finanziamento.

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 14540 del 10 giugno 2021

criterio previsto per il rimborso degli interessi, perché comunque basato "su un principio di proporzionalità valido ed efficace". (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7817/20).

Con riferimento agli oneri assicurativi è stato valorizzato il criterio *pro rata temporis*, tenuto conto dell'orientamento condiviso dai Collegi in assenza della sottoscrizione della "presa visione" delle C.G.A.

Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte, tenendo conto dei rimborsi già effettuati, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	65
rate residue	55

TAN ▶	5,30%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	45,83%
- in proporzione alla quota	23,20%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione lett. A (up front)	€ 766,80	€ 351,45	€ 177,88	○		€ 177,88
○	commissione lett. B (recurring)	€ 766,80	€ 351,45	€ 177,88	○	€ 351,45	€ 0,00
○	provvigioni lett. C (up front)	€ 2.587,95	€ 1.186,14	€ 600,35	○		€ 600,35
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	oneri assicurativi premio v (recurring)	€ 586,21	€ 268,68	€ 135,99	○	€ 135,75	€ 132,93
○	oneri assicurativi premio ir (recurring)	€ 615,74	€ 282,21	€ 142,84	○	€ 139,85	€ 142,36
rimborsi senza imputazione							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.054
interessi legali							no

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.054,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI